Il Tirreno

9 luglio 2006

I camperisti:

il ministero

è con noi

IL DOCUMENTO

8 luglio 2006 - Comunicato Stampa dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

Il Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII, con lettera protocollo 993, datata 28 giugno 2006, accogliendo le istanze inviate dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ha scritto al Sindaco di Massa:

ALCOMUNE DI MASSA

Oggetto: esposto presentato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti del 30 maggio 2006 per la rimozione dei limitatori d'altezza e segnaletica illegittima posta a Massa e precisamente in Loc. Castagnola – via Don Minzioni, Loc. Poveruomo – via Fescione, sul Lungomare Ponente – ex colonia Ettore Motta; in Piazza Bad Kissingen, in via Casola e in via Mascagni.

In merito all'esposto in oggetto, si riferisce quanto segue. In via preliminare, per quanto concerne la presenza delle sbarre limitatrici presenti – come da fotografie allegate all'esposto - si richiama il combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 35 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285). In dettaglio, l'installazione di barre limitatrici d'altezza, definite arbitrariamente quali "manufatti stradali", non è prevista da alcuna norma giuridica; in aggiunta, il segnale di cui all'art. 118 c. 1 lett. b) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) deve essere apposto solo se l'altezza ammissibile lungo la strada è realmente inferiore all'altezza dei veicoli definita dall'art. 61 del Codice, e non nel modo surrettizio qui segnalato. Nel caso in esame, se non sussistono valide ragioni, connesse alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (come previsto dall'art. 6 c. 4 lett. a) e b), e dall'art. 7 c. 1 lett. a) del Codice), il divieto stesso è illegittimo, e configura inosservanza di norme giuridiche; inoltre l'installazione di barre limitatrici d'altezza, non prevista su strade pubbliche dalla vigente normativa, costituisce pericolo per la circolazione. A tal riguardo, inoltre, è opportuno puntualizzare come, nella fattispecie in esame, non vi sia connessione logica tra la dimensione in pianta del veicolo e la sua altezza; difatti verrebbe impedito l'accesso anche ad una autovettura - anche di dimensione ridotte - che trasporta sul tettuccio un qualsiasi carico consentito entro le sagome legali (per es. una bicicletta). Inoltre, l'apposizione di tali sbarre compromette la sicurezza stradale in quanto impedisce e/o limita la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc. Circa le motivazioni delle ordinanze di regolamentazione della circolazione, vale quanto riportato dai paragrafi 4 e 5 della Direttiva emanata dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici in data 24 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 35 c. 1 del Codice (sulla "Corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"), significando che eventuali regolamenti

comunali non possono operare in contrasto con le vigenti norme in materia di circolazione e segnaletica stradale. A tale riguardo si osserva che il regolamento di polizia urbana, richiamato nella nota in riscontro, deve comunque conformarsi alle disposizioni normative superiori; infatti l'art. 7 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, peraltro anch'esso esplicitamente citato nella medesima, impone il rispetto dei principi fissati dalla legge nell'adozione dei regolamenti da parte dei comuni e delle province nelle materie di propria competenza. In virtù di quanto sopra esposto, eventuali divieti in materia di tutela del manufatto stradale, e le relative sanzioni, devono essere disposti in conformità all'art. 15 del Codice. Tra l'altro, eventuali responsabilità, civili e penali, derivanti da sinistri connessi con il mantenimento in esercizio delle suddette barre ricadono sul comune inadempiente, che potrebbe essere chiamato a risponderne dall'autorità giudiziaria competente, potendosi inoltre configurare l'ipotesi di danno erariale per eventuali risarcimenti di danni da questa disposto. Per quanto riguarda la segnaletica stradale apposta relativa al solo divieto di sosta per le autocaravan, presente in via Ma scagni, si puntualizza quanto segue: ... omissis Pertanto, in merito a quanto suesposto si invita il Comune a verificare la coerenza dei provvedimenti emanati in proposito rispetto alle norme richiamate e, se del caso, provvedere al con-

seguente adeguamento della segnaletica installata. Per quanto riguarda la segnaletica stradale indicante il divieto di sosta per autocarri autocaravan e auto + rimorchio, posta in via Fescione, in via preliminare si fa presente che dalla documentazione fotografica allegata all'esposto in oggetto emerge che la visibilità della stessa appare alquanto compromessa, oltre che una illegittimità formale in quanto priva sul retro della serigrafia con i dati della ordinanza istitutiva e delle altre informazioni di cui all'art. 7, comma 7, del DPR 495/92. Per quanto concerne la legittimità sostanziale della stessa, l'Ufficio scrivente si riserva di esprimere eventuali valutazioni fin quando non avrà preso visione dell'ordinanza istitutiva. Si ritiene comunque utile osservare che la segnaletica in esame per come realizzata, appare oltremodo singolare, in quanto sembrerebbe consentire la sosta a veicoli di massa e sagoma di gran lunga superiori superiori, tipo autoarticolati, autotreni, trasporto container mezzi d'opera ecc. Pertanto, si richiede, in tempi brevi la trasmissione dell'Ordinanza e/o delle ordinanze nonchè i verbali di installazione relativi alle segnaletiche stradali in oggetto al fine di consentire a questa Amministrazione di definire la disamina dell'esposto in oggetto.



